

## **PROCEDURA PER LA MACELLAZIONI DI SUINI PER "USO DOMESTICO PRIVATO"**

A livello nazionale la macellazione dei suini a domicilio è ancora regolamentata dall'art. 13 del R. D. del 1928 n. 3298, che stabilisce che i "privati" che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione a macellare a domicilio, debbono darne avviso, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni con sopralluogo presso l'azienda per l'effettuazione della visita ispettiva ed il prelievo di una piccola porzione di muscolo (diaframma) da sottoporre all'esame trichinoscopico.

Lo stesso art. 13 prevedendo un'autorizzazione comunale alla macellazione a "domicilio" cioè nel luogo fisico presso il quale il richiedente dimora, collega tale pratica strettamente al luogo in cui la persona vive, escludendo ogni possibilità di effettuare attività per conto terzi.

La normativa Comunitaria all'art. 1, punto 2 del Reg. CE 852/2004 e l'art 1 punto 3 del Reg. CE 853/2004 esclude dal campo di applicazione delle norme comunitarie la produzione primaria per uso domestico privato, pertanto ad oggi il controllo sanitario degli animali macellati a domicilio rimane ancora disciplinato dall'art 13 del Regio Decreto 3298 del 1928 precedentemente citato.

Sulla base di quanto sopra esposto il Settore regionale ritiene di razionalizzare l'attività di controllo ufficiale prevedendo di fatto l'attività ispettiva sul 10% del totale delle macellazioni ad uso domestico privato e/o nei casi di esplicita richiesta da parte dell'utenza.

L'effettuazione della macellazione ad uso domestico privato è subordinata alle seguenti condizioni:

- comunicazione al Servizio veterinario preposto secondo le modalità che le singole ASL vorranno adottare nelle 48 ore lavorative precedenti l'attività di macellazione. Tale comunicazione è imprescindibile e ha anche lo scopo di garantire la rintracciabilità delle carni durante eventuali spostamenti dal luogo ove è avvenuta la macellazione;
- i suini possono essere macellati nel luogo in cui sono stati allevati dalla nascita o in luoghi idonei dove vengono spostati per il periodo necessario alla fase di ingrasso oppure al termine del ciclo di ingrasso;
- le carni e i prodotti da esse derivate devono essere destinate al solo ed esclusivo consumo familiare e non esitate al commercio;
- non possono essere autorizzate macellazioni per conto terzi;
- tutti i suini macellati devono essere sottoposti ad esame trichinoscopico con la metodologia prevista, ad eccezione di quelli provenienti da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata e immediatamente macellati.

A seguito della comunicazione della macellazione a domicilio da parte dell'allevatore, il Servizio Veterinario deve pertanto garantire la copertura del 10% del totale dei capi macellati effettuando:

1. l'attività ispettiva presso il domicilio di tutti i privati che ne fanno esplicita richiesta;
2. l'attività ispettiva a campione per le macellazioni per le quali non sia stata fatta richiesta di sopralluogo.

In quest'ultimo caso il proprietario del suino macellato dovrà comunque provvedere alla consegna del campione di diaframma al Servizio Veterinario preposto per il successivo invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico. Le carni dei suini sottoposti ad accertamenti potranno comunque essere sottoposte a trasformazione, purché sia garantita la rintracciabilità delle carni fino al termine delle procedure analitiche.

I Servizi veterinari dovranno provvedere alla stesura di una specifica procedura al fine di consentire ai Sindaci di adottare un apposito provvedimento da rendere pubblico secondo le modalità definite a livello comunale. Nella suddetta procedura verranno descritti tutti gli aspetti organizzativi relativi alla pratica di macellazione dei suini a domicilio ed in particolare:

- periodo in cui è consentita la macellazione (indicativamente periodo invernale);
- indicazioni relative agli aventi diritto;
- requisiti igienico-sanitari e tutela del benessere animale;
- numero di suini macellabili per ciascun richiedente (fino a due suini/anno per nucleo familiare);
- modalità di comunicazione delle macellazioni;
- modalità di pagamento dei diritti sanitari.

(Allegato n.....: bozza di comunicazione al Sindaco e la relativa proposta di adozione del provvedimento.

## FAC SIMILE ALLEGATO PROVVEDIMENTO

COMUNE DI \_\_\_\_\_

### MACELLAZIONE DI SUINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20/12/1928, n. 3298; su proposta del Direttore della S.C. Igiene degli alimenti di Origine Animale dell' A.S.L. ....,

RENDE NOTO

LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO è temporaneamente permessa agli allevatori presso il loro domicilio, nell'ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne a partire dal mese di ..... e fino ad esaurimento dell'esigenza stagionale (mese di.....).

Gli allevatori che intendono macellare devono darne avviso 48 ORE PRIMA DELLA MACELLAZIONE dell'animale, mediante la seguente modalità.....:

.....

La macellazione sarà consentita a tutti gli allevatori, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario e in modo da non recare disturbo al vicinato;
2. le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell'animale (Reg. CE/1099/2009), da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente;
3. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
4. l'acqua utilizzata deve avere caratteristiche di potabilità;
5. i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
6. la macellazione è consentita fino a un massimo di 2 suini per nucleo familiare/anno;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

Gli stessi potranno richiedere la visita sanitaria da parte del veterinario ispettore il quale registrerà gli esiti della visita e fornirà le indicazioni per il pagamento dei diritti sanitari dovuti. In alternativa, dovranno consegnare all'Ufficio Veterinario il campione di muscolo di diaframma per la ricerca di Trichinella, secondo le indicazioni fornite.

Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo l'esito negativo dell'esame trichinoscopico eseguito dall'Istituto Zooprofilattico PLV con spesa a carico degli interessati.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente provvedimento sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.

**IL SINDACO**

## **FAC SIMILE COMUNICAZIONE AL SINDACO**

**Ai Sigg.ri SINDACI  
dei Comuni ASL .....  
LORO SEDI**

### **OGGETTO: Disciplina delle macellazioni private ad uso domestico privato – Indicazioni operative.**

Il Reg. CE 853/04 riguardante le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato e alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato (CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Articolo 1 - Ambito d'applicazione, Paragrafo 3), pertanto la macellazione in oggetto esula dal campo di applicazione della norma comunitaria.

In ambito nazionale rimangono al momento vigenti le seguenti fonti normative:

- 1) Il R.D. 20.12.1928 n. 3298, all'art. 1 (modificato con D.P.R. 23.06.1972 n. 1066) prevede che la macellazione di bovini, bufalini, suini, ovicaprini ed equini destinati all'alimentazione umana avvenga esclusivamente nei pubblici macelli ed eccezionalmente e qualora non esistano macelli pubblici, fuori dagli stessi (intendendo in tale caso macelli privati debitamente autorizzati).
- 2) Il R.D. 20.12.1928 n. 3298, all'art. 13 prevede la possibilità di macellare a domicilio, previa autorizzazione del Sindaco e avviso del Veterinario con almeno un giorno di anticipo, il quale fissa l'ora della visita e della macellazione per poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.
- 3) La circolare n. 43 del 5.06.1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica - Direzione Generale dei Servizi Veterinari) ribadiscono lo stesso concetto precisando che "in deroga" l'autorità comunale può consentire la macellazione "a domicilio" dei suini che i privati utilizzano per esclusivo uso familiare.

Visto quanto sopra:

### **SI PROPONE**

alla S.V. di adottare apposito provvedimento (di cui si allega fac-simile liberamente utilizzabile) che dovrà essere reso pubblico secondo le modalità definite da codesto Comune e che sostituisce l'autorizzazione precedentemente prevista da rilasciare a seguito della richiesta dei singoli interessati.

Si ringrazia per la cortese attenzione e collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.